

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

In vigore nuove disposizioni in materia di residenza fiscale delle società

di **Marco Bargagli**

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

L'ordinamento giuridico nazionale contempla le seguenti **disposizioni in materia di residenza fiscale delle società e degli enti** (comprese le associazioni):

- **per le società di persone e le associazioni**, [l'articolo 5, comma 3, lett. d\), Tuir](#), prevede che: *“si considerano residenti le società e associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la **sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**”*;
- **per le società di capitali, gli enti, i trust**, [l'articolo 73, comma 3, Tuir](#), dispone che: *“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la **sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**”*.

Prima della recente riforma, in forza delle disposizioni contenute [nell'articolo 73, comma 3, Tuir](#), per l'individuazione della **residenza fiscale** del soggetto passivo in Italia **rilevavano i seguenti criteri, alternativi tra di loro**:

- la **sede legale**;
- la **sede dell'amministrazione**;
- l'**oggetto principale**.

Giova ricordare che, con la **pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023, **del D.Lgs. 209/2023**, la **riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale** è **entrata definitivamente in vigore**.

In particolare, la **nuova formulazione dell'articolo 73, Tuir**, in vigore dallo scorso **29.12.2023**, prevede che *«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la **maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato la **sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel*



suo complesso”.

Nello specifico, per espressa disposizione normativa, per **gestione ordinaria** si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**, avendo anche riguardo al radicamento dell'attività in un determinato territorio. Inoltre, il legislatore ha previsto che si considerano residenti nel territorio dello Stato **gli organismi di investimento collettivo del risparmio, se istituiti in Italia e, salvo prova contraria:**

- i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**, in cui **almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;**
- i trust istituiti in uno **Stato a fiscalità privilegiata** quando, **successivamente alla loro costituzione**, un soggetto residente nel territorio dello Stato **effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento** di proprietà di **beni immobili** o la costituzione o il trasferimento di **diritti reali immobiliari**, anche per quote, nonché **vincoli di destinazione sugli stessi.**

Viene anche modificata la **presunzione legale relativa in tema di esterovestizione**, già prevista dall'[articolo 73, comma 5-bis, Tuir](#), come di seguito schematizzato:

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE